



Sentenza/Ordinanza
n. 156/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi Presidente

Gianpiero D'Alia Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

~~nel giudizio di conto iscritto al n. 24101 del registro di Segreteria, relativa al~~

conto giudiziale n. 37838, avente ad oggetto la gestione dell'agente contabile

ANTONIO MURGIA (cod. fisc.: MRGNTN77E01D086U), nato a Cosenza il 1°

maggio 1977 e residente in Rogliano (CS), via Altomare n. 82, consegnatario

beni mobili (gestione automezzi e parco macchine) dell'Azienda Ospedaliera

“Annunziata - Mariano Santo - Santa Barbara” di Cosenza, per l’esercizio

finanziario 2019, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.

Concetta Piacente (cod. fisc.: PCNCCT82S43C616Z) con domicilio eletto

presso lo studio di quest'ultima in Cosenza (fax n. 0984.452964), via Piave

n. 36, e domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

concetta.piacente@pec.giuffre.it

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio:

nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, udita la relazione del giudice

relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, udito il Pubblico Ministero, nella persona

del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, che ha concluso come da verbale di

udienza. Nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con relazione n. 195/2024, relativa al conto giudiziale n. 37838, avente ad oggetto la gestione dell'agente contabile dei beni mobili (gestione automezzi e parco macchine) presso l'Azienda Ospedaliera "Annunziata – Mariano Santo – Santa Barbara" di Cosenza signor Antonio Murgia, per l'esercizio finanziario 2019, il Magistrato designato ha deferito all'esame del Collegio, ai sensi dell'art. 145 c.g.c., la questione preliminare in ordine alla procedibilità del conto giudiziale in esame, in ragione delle note prott. nn. 6290 del 23 maggio 2023, a firma congiunta del Responsabile e del Direttore dell'Ufficio Gestione Tecnico Patrimoniale dell'Azienda Ospedaliera, e 6457 del 26 maggio 2023, del Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera, con le quali è stata proposta la rettifica dell'atto di nomina dell'agente contabile perché mero agente amministrativo, titolare di un debito di vigilanza e non di custodia.

2. Con decreto presidenziale n. 304 del 22 novembre 2024, ritualmente notificato, insieme alla relazione di irregolarità, all'amministrazione, per il tramite di quest'ultima all'agente contabile, e al P.M., è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 10 giugno 2025.

3. Con memoria difensiva, depositata il 15 maggio 2025, l'agente contabile ha chiesto di dichiarare la improcedibilità del conto giudiziale anche in ragione della deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera n. 351 del 16 giugno 2023, con la quale il signor Murgia è stato eliminato dall'elenco degli agenti contabili, perché soggetto a mero debito di vigilanza e, quindi, non tenuto alla resa del conto giudiziale.

4. Nella pubblica udienza del 10 giugno 2025, nessuno è comparso per l'agente contabile e per l'amministrazione sanitaria. Il P.M. ha concluso per la improcedibilità del conto giudiziale e la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Ad avviso di questo Collegio, la questione sollevata dal Magistrato designato, in ordine alla procedibilità del conto giudiziale in esame, va risolta con la declaratoria di procedibilità dello stesso. Infatti, il conto giudiziale n. 37838 è stato sottoscritto dal signor Antonio Murgia il 23 gennaio 2020, è stato regolarmente parificato dall'amministrazione, è stato verificato dall'organo di revisione contabile, con verbale n. 3 del 21 febbraio 2020, ed è stato approvato con deliberazione commissariale n. 186 dell'8 ottobre 2020. A ciò si aggiunga che, con deliberazione direttoriale n. 334 del 15 giugno 2018, il signor Antonio Murgia è stato riconosciuto agente contabile di fatto per la gestione del parco automezzi aziendali per l'anno 2017 e agente contabile di diritto per l'anno 2018. A fronte degli atti sopra richiamati, appare evidente che la mera rettifica *ex post* della qualifica di agente contabile, operata dall'amministrazione a distanza di anni dal deposito del conto giudiziale, senza che sia stato indicato l'agente contabile titolare del debito di custodia per il conto giudiziale in esame, obbligato alla resa del conto in alternativa al signor Antonio Murgia, non è sufficiente ad esonerare quest'ultimo dal giudizio sulla sua gestione contabile. Peraltro, l'atto aziendale, e l'allegato organigramma, approvato con DCA n. 84/2016 e DCA n. 71/2018, colloca nell'ambito del Dipartimento Amministrativo e Tecnico la Struttura complessa "Gestione Tecnico Patrimoniale", cui è affidata la

gestione del parco macchine e le annesse attività di competenza (cfr. art. 46), e attribuisce, pertanto, al responsabile del parco automezzi la gestione dello stesso, con la conseguente sussistenza di un debito di custodia e non di vigilanza, come asserito dall'amministrazione sanitaria. Al riguardo, è appena il caso di osservare, infine, che la deliberazione n. 334 del 15 giugno 2018 del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera ha precisato che *"il Conto Giudiziale va reso dai magazzini con debito di custodia, pertanto, sono esclusi dall'obbligo di rendere il Conto Giudiziale coloro che hanno solo il debito di vigilanza (magazzini di reparto)"*. Ne deriva che il signor Murgia è da ritenere agente contabile, perché titolare della gestione del parco automezzi e delle annesse attività (per il quale espressamente l'amministrazione ha dichiarato sussistente il debito di custodia), e che il conto giudiziale in esame è procedibile. Di conseguenza, mancando nella relazione già depositata conclusioni nel merito, ai sensi dell'art. 149, comma 1, c.g.c., gli atti debbono essere restituiti al Magistrato designato per l'esame del conto giudiziale e per la compilazione della relazione sullo stesso, demandando la statuizione sulle spese alla sentenza che definirà il giudizio.

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, non definitivamente pronunciando, dichiara procedibile il conto giudiziale n. 37838 e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Magistrato designato per l'esame del conto giudiziale e per la compilazione della relazione sullo stesso, da depositare nel fascicolo del presente giudizio entro il **10 ottobre 2025**. Fissa, per la discussione del giudizio, l'udienza dell'**11 novembre 2025**. Spese al definitivo.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.

Il Giudice relatore

Il Presidente

Gianpiero D'Alia

Domenico Guzzi

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in data 18/06/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente